

Andrea Lovato

Composti sotto la dinastia dei Severi, i ventuno *libri disputationum* di Claudio Trifonino rappresentano, insieme all'omonimo scritto di Ulpiano, una testimonianza notevole di quella letteratura giurisprudenziale, da Schulz definita 'problematica', di cui fanno parte anche opere come i *Digesta*, i *Responsa*, le *Quaestiones* e altre. I settantuno frammenti pervenuti – a noi noti esclusivamente attraverso la mediazione giustiniana – sono stati oggetto, poco più di un decennio fa, di attenta analisi da parte di una studiosa tedesca, Kathrin Fildhaut (*Die libri disputationum des Claudius Tryphoninus. Eine spätclassische Juristenschrift*, Berlin 2004), che ha posto in rilievo la complessità dell'autore e la sostanziale genuinità dell'opera, ad eccezione, com'è ovvio, di interventi dei compilatori giustiniani su vari punti. Tuttavia, si è ancora lontani da una ricerca complessiva, che deve riguardare la fisionomia intellettuale del giurista e in particolare le basi testuali della sua produzione scientifica, con l'obiettivo di far luce su taluni quesiti importanti e irrisolti: il rapporto fra i temi trattati dal giurista e i contesti specifici entro cui si svolse il suo pensiero (studio, didattica, esigenze di 'sistemazione' teorica o di risposta a istanze della prassi giudiziaria); la forma letteraria della *disputatio*, la sua genesi e i nessi (se individuabili) con nuclei d'insegnamento orale (si riprenderanno in tal modo problemi già studiati con riguardo alle *Disputationes* di Ulpiano); i metodi e le tecniche d'indagine seguite da Trifonino nella trattazione di nuclei di *ius controversum* e nel commento di testi normativi imperiali. Un altro profilo interessante è dato dalla capacità del maestro severiano di ricorrere a *topoi* consolidati della scienza giuridica del tempo per giungere alle soluzioni da lui proposte: ciò sembra verificarsi ad esempio – oltre che nel noto brano del nono libro riportato in D. 16.3.31, L. 31 – in un testo appartenente al settimo libro, in D. 12.6.64, L. 21, in cui Trifonino argomenta dall'opposizione tra *ius naturale* e *ius gentium* per esprimere parere negativo circa l'esperibilità della *condictio* in presenza di un *debitum naturale*.